



# COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero 48 del 27-12-2018

**OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI): conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019 -.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20:00, nella Sala del Fontego, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco Rosalen Anna Maria il Consiglio Comunale.

<b>Susana Andrea Sebastiano</b>	<b>A</b>	<b>Lessi Simone</b>	<b>P</b>
<b>Rosalen Anna Maria</b>	<b>P</b>	<b>Carpenè Giuliana</b>	<b>P</b>
<b>Corvetti Tosca</b>	<b>A</b>	<b>Peccarisi Giorgio</b>	<b>P</b>
<b>Benedet Lorena</b>	<b>P</b>	<b>Gola Jennipher</b>	<b>P</b>
<b>De Martin Valter</b>	<b>P</b>	<b>Bottega Simone</b>	<b>P</b>
<b>Silvestrin Fabio</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Comunale MIORI Maria Teresa

Rosalen Anna Maria, in qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



**OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI): conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019 -.**

-----0-----

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014 e s.m.i., ha previsto a decorrere dal 01.01.2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale, composta dai seguenti tributi: l'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, la Tassa sui Rifiuti (TARI) e la Tassa per i Servizi indivisibili (TASI);
- che in questa sede si procede all'approvazione delle aliquote relative alla TASI e che con separata delibera consiliare si è proceduto all'approvazione delle aliquote relative all'IMU per l'anno 2019;
- che la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015) ha introdotto notevoli modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI. In particolare in relazione alla TASI :
  - è stata prevista l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze e ciò sia per il possessore che per il detentore;
  - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota è ridotta allo 0,1% . I Comuni possono modificare l'aliquota in aumento sino allo 0,25 % o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

### RILEVATO:

- che il presupposto d'imposta della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di aree edificabili e di fabbricati, esclusi i terreni agricoli e l'abitazione principale così come definita ai fini IMU dall'art. 13 comma 2 del d.l. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9;
- che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011;
- che l'aliquota base è pari allo 1 per mille;
- che il Comune con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l'aliquota non può eccedere la misura dello 1 per mille;

ATTESO che la nozione di abitazione principale è la stessa dell'IMU così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i., con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi:

- ➔ per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- ➔ nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la



residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- l'art. 13 comma 2 del d.l. n° 201/2011 siccome modificato dal d.l. n° 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- sono considerate altresì abitazioni principali ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011, per effetto del richiamo operato dall'art. 1 comma 669 della legge n° 147/2013, così come novellato dall'art. 1 comma 14 della legge n° 208/2015:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
  - c) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICORDATO che per i diversi aspetti della disciplina (dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, importi minimi, interessi, contenzioso ecc..) si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 684 e ss. della legge n° 147/2013 e s.m.i e l'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006, legge finanziaria per il 2007;

RICORDATO, altresì, che ai sensi dell'art 1 comma 3 del D.l. n. 16/2014 sono esenti dalla TASI:

- gli immobili posseduti dallo Stato;
- gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi tra i detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati



esclusivamente ai compiti istituzionali;

DATO ATTO che si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e) f) ed i) del d.lgs. n° 504/1992. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n° 27/2012;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/7/2014 è stato istituito, a decorrere dal primo gennaio 2014 il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) ed approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2017 si è proceduto a confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili stabilite per gli anni 2014 – 2015 – 2016 - 2017 come di seguito indicato:
  - ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - ✓ 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate ad IMU e quindi le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
  - ✓ 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate ad IMU;
  - ✓ 1 per mille su tutti gli altri immobili;
  - ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 126,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;

VISTO l'art 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera consiliare n. 24 del 16/07/2014 nel quale vengono individuati i servizi indivisibili al cui finanziamento la TASI concorre;

RITENUTO di indicare per l'anno 2019 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- <b>Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale</b> (ora Missione 1 – Programma 7 “Elezioni e Consultazioni Popolari – Anagrafe e Stato Civile”)	€ 40.490,00
- <b>Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile</b> (ora Missione 3 – Programma 1 “Polizia Locale e Amministrativa € 38.180,00 e Missione 11 – Programma 1 Sistema di protezione civile € 800,00)	€ 39.080,00
- <b>Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione</b> (ora Missione 10 – Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali - parte)	€ 57.117,35
- <b>Servizio verde pubblico</b> (ora Missione 9 – Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale)	€ 30.300,00
- <b>Servizi cimiteriali</b> (ora Missione 12 – Programma 9 Servizio necroscopico e Cimiteriale)	€ 3.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 170.387,35</b>



RILEVATO che la legge di bilancio 2019 è ancora in corso di approvazione;

ATTESO che per assicurare la concorrenza alla copertura dei costi dei servizi, oltre che per garantire gli equilibri di bilancio ed altresì tenendo conto del vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI, si ritiene di confermare le seguenti misure e prescrizioni:

- ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ✓ 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate ad IMU e quindi le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
- ✓ 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate ad IMU;
- ✓ 1 per mille su tutti gli altri immobili;
- ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 126,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;

VISTO l'art 5 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera consiliare n. 24 del 16/07/2014, il quale dispone che sulla scorta dell'art. 1 comma 681 della legge n° 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo calcolato con l'applicazione delle aliquote approvate con la presente delibera. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 3/3/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile della I.U.C. nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, già Funzionario Responsabile dell'ICI e dell'IMU;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

VISTE le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

UDITA la relazione dell' Assessore al Bilancio, Lessi Simone;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata vigente;
- il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;



VISTO il parere reso dall'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021 e documenti allegati;

Con voti FAVOREVOLI unanimi dei NOVE Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  
2. Di determinare a valere per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1, comma 14, della legge 28/12/2015, n.208 (abitazioni principali), di quelle in vigore per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, come di seguito indicate:
  - ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - ✓ 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
  - ✓ 0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
  - ✓ 1 per mille su tutti gli altri immobili;
  - ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 126,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;
  - ✓ sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu:
    - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
    - ✓ a norma dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:
      - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
      - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
      - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
      - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    - ✓ la nozione di abitazione principale è la stessa dell'IMU così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o



iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

✓ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

3. di dare atto che la base imponibile della TASI è ridotta del 50% :

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.lgs 22/1/2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

4. di dare atto che la TASI determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431;

5. di dare atto che con queste misure di aliquote è rispettato il vincolo posto dall'art.1 comma 677 della Legge Finanziaria 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI;

6. di dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portobuffolè per TASI 2019 ammonta ad € € **93.000,00 al netto delle detrazioni**, salvo modifiche normative;

7. di indicare per l'anno 2019 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- **Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale** (ora Missione 1 – Programma 7 “Elezioni e Consultazioni Popolari – Anagrafe e Stato Civile”) € 40.490,00

- **Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile**(ora Missione 3 – Programma 1 “Polizia Locale e Amministrativa € 38.180,00 e Missione 11 – Programma 1 Sistema di protezione civile € 800,00) € 39.080,00

- **Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione** (ora Missione 10 – Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali - parte) € 57.117,35



- <b>Servizio verde pubblico</b> (ora Missione 9 – Programma 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale)	€ 30.300,00
- <b>Servizi cimiteriali</b> (ora Missione 12 – Programma 9 Servizio necroscopico e Cimiteriale)	€ 3.400,00
<b>TOTALE</b>	€ <b><u>170.387,35</u></b>

8. di dare atto che con le misure approvate per l'anno in corso la TASI 2019 concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come sopra indicati;

9. di stabilire a norma dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo calcolato con l'applicazione delle aliquote approvate con la presente delibera. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nella stessa percentuale vanno applicate anche le detrazioni;

10. di dare atto che le scadenze di pagamento sono definite per legge, ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, stabilire che il versamento della TASI per l'anno 2019 avvenga in due rate alle scadenze definite dalla legislazione vigente;

11. di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

12. di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

13. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

14. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

Inoltre, con separata votazione, con voti **FAVOREVOLI** unanimi dei **NOVE** Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

-----0-----

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.



**IL PRESIDENTE**  
Rosalen Anna Maria

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MIORI Maria Teresa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  
del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.